



DECRETO N. 133/DEC

OGGETTO: Aggiornamento per la Regione Valle d'Aosta delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il D.L.C.P.S. 11.11.1946, n. 365, ratificato con legge 17.4.1956, n. 561;

VISTI gli artt. 3, 4, 38, 39, 40 e 40/bis dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 15.6.1983, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17.4.1990, n. 14;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.M. 30.1.1998, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo coordinato delle disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuole secondarie;

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed in particolare gli artt. 1 e 2;

VISTO il D.M. 27.3.2000, n. 123, registrato alla Corte dei conti il 4.5.2000, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 124/99;

VISTO il D.L. 3.7.2001, n. 255, convertito con modificazioni nella legge 20.8.2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

VISTO il D.L. 7.4.2004, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 4.6.2004, n. 143, recante tra l'altro disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005;

VISTA la legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare i commi 605 e 607 dell'articolo 1;

VISTO il D.M. 12.5.2011, n. 44, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

.....
Département surintendance des écoles. Direction du personnel scolaire

Service de la gestion du personnel

Dipartimento sovrintendenza agli studi. Direzione personale scolastico

Servizio gestione del personale

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25.7.2008 concernente la definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della DGR 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi, come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2022 in data 23 luglio 2010 e n. 1085 in data 6 maggio 2011;

D'INTESA con l'Assessore regionale all'Istruzione e Cultura;

DECRETA

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già graduatorie permanenti previste dagli artt. 1 e 2 della legge 3.5.1999, n. 124) è effettuato per la Regione Valle d'Aosta sulla base dell'integrale applicazione delle norme contenute nel Regolamento adottato con D.M. 27.3.2000, n. 123, delle norme di cui al D.L. 3.7.2001, n. 255, convertito nella legge 20.8.2001, n. 333, al D.L. 7.4.2004, n. 97, convertito nella legge 4.6.2004, n. 143, della legge 27.12.2006, n. 296, nonché delle disposizioni impartite con decreto ministeriale 12.5.2011, n. 44 e relativi allegati.
2. La disciplina contenuta nel sopracitato decreto ministeriale n. 44/2011 è integrata, ai dell'articolo 9, comma 6, del medesimo D.M., da quanto disposto dal presente decreto.
3. La pubblicazione all'albo della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta delle graduatorie regionali ad esaurimento è effettuata dal Capo del Servizio gestione del personale.

Articolo 2 (Aggiornamento delle graduatorie regionali ad esaurimento)

1. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative alla Regione Valle d'Aosta riguarda esclusivamente i ruoli, gli insegnamenti e le classi di abilitazione e di concorso presenti nelle istituzioni scolastiche ed educative della Regione stessa e specificati nell'elenco allegato A.
2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del sopracitato decreto ministeriale n. 44/2011 è fissato, per la Regione Valle d'Aosta, all'**8 giugno 2011**.
3. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva, di scioglimento della riserva, di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d'Aosta, redatta sull'apposito modulo allegato al sopracitato decreto ministeriale n. 44/2011 (modello 1), deve essere spedita a mezzo raccomandata alla Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta (Piazza Deffeyes, 1 – Aosta), ovvero deve essere consegnata a mano presso l'Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Valle d'Aosta (piano terra del Palazzo regionale – Piazza Deffeyes, 1 – Aosta).
Il personale che intende avvalersi della priorità nella scelta della sede di cui alla legge 5.2.1992, n. 104 e quello che intende rinunciare preventivamente alla nomina su posto di sostegno deve produrre, unitamente alla domanda redatta sul modello 1, il relativo allegato A e/o allegato B.

4. I servizi di insegnamento prestati nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative dipendenti dalla Regione sono equiparati ai servizi prestati nelle corrispondenti istituzioni scolastiche ed educative statali.

Articolo 3
(Trasferimenti da e per altra provincia)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 12.5.2011, n. 44, il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie ad esaurimento provinciali può presentare domanda di trasferimento nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d'Aosta a condizione che non abbia chiesto il trasferimento della propria iscrizione ad altra provincia del restante territorio nazionale.
2. Limitatamente al personale già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province del territorio nazionale è consentito il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d'Aosta a condizione che non abbia chiesto il trasferimento della propria iscrizione in più di una provincia del restante territorio nazionale.
3. Agli aspiranti di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, relativamente al possesso del requisito della piena conoscenza della lingua francese prescritto per l'accesso ai ruoli regionali del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della Valle d'Aosta, le norme di cui al successivo articolo 4; pertanto le domande di trasferimento da altra provincia, prodotte da aspiranti sprovvisti del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese, si intendono effettivamente accolte con l'avvenuto superamento, da parte degli interessati, dell'esame di accertamento della lingua medesima di cui al successivo articolo 4, comma 3.
4. L'aspirante al trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento, sprovvisto del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese, deve produrre la relativa domanda entro il termine e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 2; fotocopia della predetta domanda deve essere presentata alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la domanda per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, con l'espressa dichiarazione che la domanda originale è stata inoltrata alla Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e che l'accoglimento della domanda stessa è subordinato all'avvenuto superamento della sessione suppletiva dell'esame di piena conoscenza della lingua francese prevista dal comma 3 del successivo articolo 4.
5. Immediatamente dopo la conclusione della suddetta sessione suppletiva, il competente Servizio della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta comunicherà all'Ufficio scolastico territoriale della provincia di provenienza dell'aspirante l'esito del suddetto esame ed il conseguente accoglimento o meno della domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d'Aosta ai fini dell'eventuale deprezzamento dalle corrispondenti graduatorie provinciali.
6. Il competente Servizio della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta comunicherà, inoltre, all'Ufficio scolastico territoriale della provincia di provenienza dell'aspirante l'accoglimento della domanda di trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento già in regola rispetto al requisito di conoscenza linguistica, affinché tale Ufficio scolastico disponga il deprezzamento dell'interessato dalle corrispondenti graduatorie provinciali.

7. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento costituite nella Regione Valle d'Aosta che presenta domanda di trasferimento nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento di altra provincia del territorio nazionale, è tenuto a darne contestuale comunicazione al Servizio gestione del personale della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta ai fini del conseguente deponimento dalle graduatorie regionali medesime.

Articolo 4
(Requisito piena conoscenza lingua francese)

1. L'inclusione a pieno titolo o con riserva, per trasferimento da altra provincia, nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d'Aosta è subordinata al possesso, da parte degli aspiranti, del requisito della piena conoscenza della lingua francese prescritto per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della Valle d'Aosta, da documentare con le modalità di cui al successivo articolo 5.
2. Gli aspiranti che siano sprovvisti dell'attestato, in corso di validità, di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni comprovante il possesso del predetto requisito, devono sostenere l'apposito esame di accertamento preliminare previsto dall'art. 1 della stessa legge regionale n. 12/93, fatta eccezione per coloro che ne siano dispensati o esonerati a norma dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo.
3. Il predetto accertamento si svolgerà mediante l'indizione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/93, di una sessione suppletiva da svolgersi nel giorno, nel luogo e secondo il programma che saranno tempestivamente indicati in apposito avviso pubblicato all'albo della Sovrintendenza agli studi e sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it e comunicati agli aspiranti stessi mediante invio di comunicazione personale all'indirizzo da essi indicato nella domanda relativa alle graduatorie ad esaurimento.
4. Sono tenuti a partecipare alla suddetta sessione suppletiva le seguenti categorie di aspiranti sprovvisti del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese:
 - aspiranti già iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia che chiedono il trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento;
 - aspiranti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia che chiedono il trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento con scioglimento della riserva, in quanto in possesso del titolo abilitante entro il termine di presentazione della domanda;
 - aspiranti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia che chiedono il trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento con conferma dell'iscrizione con riserva, in quanto non conseguono il titolo abilitante entro il termine di presentazione della domanda.
5. Dall'accertamento di cui al precedente comma 2 sono dispensati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 12/93, gli aspiranti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguita nella Regione Valle d'Aosta.

Dall'accertamento previsto dal combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 4bis, della legge regionale n. 12/1993 sono esonerati, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale

- 1.8.2005, n. 18, coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione Valle d'Aosta e che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 18/2005, risultavano collocati nelle ex graduatorie permanenti regionali (valide per l'anno scolastico 2005/2006).
6. Dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese sono esonerati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12/93, gli aspiranti che abbiano superato tale accertamento in occasione di un precedente concorso per titoli ed esami indetto nella Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'accesso ai ruoli dello stesso ordine di scuola cui si riferisce la graduatoria ad esaurimento.
 7. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8.9.1999, n. 25 sono altresì esonerati dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese gli aspiranti in possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale 3.11.1998, n. 52, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi previsti dall'art. 3 della suddetta legge regionale n. 25/99.
 8. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie regionali ad esaurimento con riserva di conseguimento del titolo di accesso e del requisito della piena conoscenza della lingua francese devono sciogliere contestualmente entrambe le riserve; pertanto, al momento della richiesta dello scioglimento della riserva relativa al titolo di accesso, l'aspirante deve documentare anche il possesso del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese.
 9. La mancanza del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese al momento della richiesta di scioglimento della riserva relativa al titolo di accesso comporta lo scioglimento in senso negativo della riserva relativa al requisito della conoscenza della lingua francese, con conseguente deperimento dell'aspirante dalle graduatorie ove era stato iscritto con riserva.

Articolo 5 **(Documentazione requisito piena conoscenza lingua francese)**

1. Gli aspiranti al trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento della Valle d'Aosta devono allegare, al modulo di domanda, una dichiarazione personale redatta sotto la propria responsabilità attestante la propria situazione rispetto al possesso o meno del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese.
2. Gli aspiranti di cui al precedente comma 1, già in possesso del requisito linguistico, devono specificare, nella relativa dichiarazione, la sessione di esami prevista dalla legge regionale 8.3.1993, n. 12 nell'ambito della quale il requisito stesso è stato acquisito, nonché il titolo per l'eventuale mantenimento della sua validità, ovvero devono dichiarare le condizioni che comportano, ai sensi del precedente articolo 4, commi 5, 6 e 7 la dispensa o l'esonero dall'accertamento medesimo.
3. Gli aspiranti già iscritti con riserva nelle graduatorie regionali ad esaurimento che chiedono, attraverso la compilazione dell'apposita sezione B del modulo di domanda, lo scioglimento della riserva entro i termini di presentazione della domanda stessa devono allegare una dichiarazione personale, redatta sotto la propria responsabilità, dalla quale risulti la sessione di esami prevista dalla legge regionale 8.3.1993, n. 12 nell'ambito della quale il requisito linguistico è stato acquisito, nonché il titolo per l'eventuale

mantenimento della sua validità, ovvero dalla quale risultino le condizioni che comportano ai sensi del precedente articolo 4, commi 5, 6 e 7, la dispensa o l'esonero dall'accertamento medesimo.

4. Gli aspiranti già iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento con riserva di conseguimento del titolo di accesso che chiedono, attraverso la compilazione dell'apposita sezione B del modulo di domanda, la conferma dell'iscrizione con riserva dovranno dichiarare il requisito linguistico della piena conoscenza della lingua francese in loro possesso nella modulistica di cui al successivo articolo 6, qualora sciolgano la riserva riferita al predetto titolo di accesso entro la data del 30 giugno 2011.

Articolo 6
(Scioglimento della riserva)

1. Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 12.5.2011, n. 44 relative alla presentazione di istanze o dichiarazioni con modalità web non sono applicabili alla Regione Valle d'Aosta.
2. Gli aspiranti, compresi coloro che chiedono il trasferimento dalle graduatorie ad esaurimento di altra provincia, che non sono in possesso del titolo di accesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo conseguiranno entro il 30 giugno 2011 dovranno pertanto produrre entro la stessa data del 30 giugno 2011, apposita dichiarazione utilizzando la modulistica che sarà reperibile, nel prossimo mese di giugno, sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it alla pagina "Normativa e Servizi – Docenti – Reclutamento".
3. La suddetta dichiarazione dovrà essere presentata, entro il termine sopraindicato, con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 3.

Aosta, 18 maggio 2011

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA
(Laurent Viérin)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Augusto Rollandin)

ELENCO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
(GIA' PERMANENTI PREVISTE DAGLI AGLI ARTT. 1 E 2
DELLA LEGGE 3.5.1999, N. 124)
PREVISTE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

1. PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA
2. PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA
3. PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 - a) **classi di abilitazione di cui alla Tabella A allegata ai DD.MM. 30.1.1998, n. 39 e 26.3.2009, n. 37:**
 - 28/A – Arte e immagine
 - 30/A – Scienze motorie e sportive
 - 32/A – Musica
 - 33/A – Tecnologia
 - 43/A – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado
 - 45/A – Lingua francese
 - 45/A – Lingua inglese
 - 45/A – Lingua tedesca
 - 59/A – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado
 - 77/A – Strumento musicale (clarinetto/chitarra/flauto/percussioni/pianoforte/saxofono/tromba/violino/violoncello)
4. PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
 - a) **classi di concorso di cui alla Tabella A allegata al D.M. 30.1.1998, n. 39:**
 - 7/A – Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
 - 13/A – Chimica e tecnologie chimiche
 - 16/A – Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
 - 17/A – Discipline economico-aziendali
 - 18/A – Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
 - 19/A – Discipline giuridiche ed economiche
 - 20/A – Discipline meccaniche e tecnologia
 - 21/A – Discipline pittoriche
 - 22/A – Discipline plastiche
 - 25/A – Disegno e storia dell'arte
 - 27/A – Disegno tecnico e artistico
 - 29/A – Educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado
 - 31/A – Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
 - 34/A – Elettronica
 - 35/A – Elettrotecnica ed applicazioni
 - 36/A – Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione
 - 37/A – Filosofia e storia
 - 38/A – Fisica
 - 39/A – Geografia
 - 40/A – Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio
 - 42/A – Informatica

- 46/A – Lingua e civiltà francese
- 46/A – Lingua e civiltà inglese
- 46/A – Lingua e civiltà tedesca
- 47/A – Matematica
- 48/A – Matematica applicata
- 49/A – Matematica e fisica
- 50/A – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
- 51/A – Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale
- 52/A – Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
- 58/A – Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria
- 60/A – Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia
- 61/A – Storia dell'arte
- 71/A – Tecnologia e disegno tecnico
- 72/A – Topografia generale, costruzioni rurali e disegno
- 75/A – Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati
- 76/A – Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali

b) classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al D.M. 30.1.1998, n. 39:

- 3/C – Conversazione in lingua inglese
- 3/C – Conversazione in lingua tedesca
- 15/C – Esercitazioni di portineria e pratica di agenzia
- 24/C – Laboratorio di chimica e chimica industriale
- 26/C – Laboratorio di elettronica
- 27/C – Laboratorio di elettrotecnica
- 29/C – Laboratorio di fisica e fisica applicata
- 30/C – Laboratorio di informatica gestionale
- 31/C – Laboratorio di informatica industriale
- 32/C – Laboratorio meccanico-tecnologico
- 37/C – Laboratorio e reparti di lavorazione del legno
- 45/C – Metodologie operative nei servizi sociali

c) classi di concorso di cui alla Tabella D allegata al D.M. 30.1.1998, n. 39:

- 13/D – Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria

5. PERSONALE EDUCATIVO

- a) personale educativo maschile presso il Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta
- b) personale educativo femminile presso il Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta

ELENCHI PER POSTI DI SOSTEGNO

1. PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA
2. PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA
3. PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
4. PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
 - area disciplinare 1 (scientifica-fisica-naturalistica)
 - area disciplinare 2 (umanistica-linguistica-musicale)
 - area disciplinare 3 (tecnico-professionale-artistica)
 - area disciplinare 4 (psicomotoria)